

## Spese sanitarie: la Finanziaria le ripristina... e l'Amministrazione?

Come noto alcune disposizioni inserite nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria Berlusconi) erano caratterizzate da un contenuto altamente penalizzante per il personale della Polizia di Stato colpito da infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

In particolare l'articolo 1, comma 219 ha riformulato l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», mentre il comma 220 ha abrogato gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del Testo unico delle disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato», nonché la legge 1° novembre 1957, n. 1140 recante «Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati».

In pratica, come riassunto dal successivo comma 222, quella Finanziaria aveva abrogato tutte le disposizioni che, comunque, ponevano le spese di cura a carico dell'amministrazione, anche se contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali stessi, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizia e diplomatica, nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed, in particolare, quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

A rimanere impregiudicate erano rimaste solo le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che avesse contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.

Si trattava, con ogni evidenza, di disposizioni lesive della dignità professionale del lavoratore addetto alla sicurezza interna o esterna del Paese cui codesta Amministrazione, riteniamo suo malgrado, era stata costretta a dare applicazione mediante l'emanazione della circolare 333-G/3.93 del 7 marzo 2006, con parallela informativa diretta a tutto il personale interessa-

Naturalmente, il Sindacato non è rimasto inerte di fronte a tale scempio, adoperandosi in tutte le sedi competenti affinché il Parlamento ponesse riparo a quello che si palesava come un

vero e proprio affronto verso un'attività professionale cui a parole si conferiscono grandi riconoscimenti che poi, invece, troppo spesso vengono smentiti anche clamorosamente dai fatti concreti.

Alla fine, a distanza di un anno esatto, è giunta la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), il cui comma 555 stabilisce, come parimenti noto, che «Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai

contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali».

Fin dal mese di gennaio ci saremmo aspettati l'emanazione di una nuova circolare che impartisse disposizioni chiare e precise a tutti gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, oltre a comunicazioni dirette ai singoli interessati, al fine di informare compiutamente tutti i colleghi sui loro sacrosanti e riconquistati diritti.

Quantomeno avremmo voluto che la circolare destinata a restituire diritti ai poliziotti arrivasse in tempi inferiori a quelli che erano bastati per l'emanazione della circolare che quegli stessi diritti aveva negato, essendo entrambe conseguenti all'entrata in vigore all'inizio di ciascun anno di due leggi finanziarie consecutive.

Ma, ahimè, anche questo non è avvenuto: la circolare che toglie è arrivata il 7 marzo 2006, quella che restituisce ad oggi, 9 marzo 2007, ancora non sembra essere stata predisposta.

Riteniamo opportuno che il Dipartimento della pubblica sicurezza for-

nisca immediatamente istruzioni precise, puntuali e dettagliate a tutti gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza affinché tutti i lavoratori della Polizia di Stato che ne abbiano diritto possano fruire del rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

In particolare, oltre all'emanazione di una circolare, riteniamo cosa certamente dovuta un'informativa indirizzata a tutti i singoli poliziotti che, a partire dal 1° gennaio 2006, si sono visti rifiutare i rimborsi in applicazione della normativa precedentemente in vigore e che potrebbero oggi non essere a conoscenza del mutato quadro normativo e, dunque, non essere di fatto in condizione di esercitare in concreto un così importante diritto\*.

Dalla nota inviata dal Segretario Generale Oronzo Così al Dipartimento della P.S.

## Reintegrato il poliziotto gay

La Cassazione dà un netto atollà al ministero dell'Interno avvertendolo che non può sottoporre a procedimento disciplinare i poliziotti gay in base a informazioni, sulle inclinazioni sessuali, scaricate da internet senza l'autorizzazione della magistratura. In particolare la Suprema Corte ha accolto il ricorso di M. T., un ispettore sospeso dal servizio e dallo stipendio - ma ora tornato al lavoro in seguito a un lungo braccio di ferro col Viminale - dopo che i suoi colleghi lo avevano riconosciuto in una foto hard, su un sito "omosessuale e feticista". L'agente - sebbene abbia sempre negato di essere lui - era stato riconosciuto perché l'immagine che lo ritraeva col viso coperto era stata scattata nella sua abitazione, riconoscibile dall'arredamento. Tra l'altro, per avere gli indirizzi dei siti più fre-

quentati dal poliziotto presunto gay, un collega era andato a trovarlo a casa, sbirciando sul suo computer. Poi, in ufficio, avevano navigato fino a trovare le prove dell'esuberante omosessualità di "Max 30", questo lo pseudonimo in rete del poliziotto sotto osservazione.

Dall'inchiesta interna era scaturita la sanzione disciplinare a carico di M. T., accusato di "aver tenuto un comportamento contrastante con i doveri di ufficio, derivanti dall'appartenenza alla Polizia di Stato". Contro l'utilizzazione - fatta dal Viminale - dei dati sensibili ricavati da internet, M. T. aveva fatto ricorso al Garante per la privacy chiedendo che "fosse accertata l'illiceità della condotta dell'amministrazione e delle singole persone fisiche che avrebbero agito al di fuori dell'attività di servizio, disponendo il blocco e la distruzione dei dati trattati". Ma il Garante e il tribunale di Roma gli avevano dato torto. M. T. non si è arreso e ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rilevato che sia in base alle norme sulla riservatezza del 1996, del 1999 e anche in base al cosiddetto, e più recente, 'Codice della privacy' del 2003, serve una esplicita autorizzazione di legge, da parte di un magistrato o del Garante, per utilizzare i dati sensibili al fine di irrogare una sanzio-

ne disciplinare. "La particolare natura di tali dati - scrive la Prima sezione civile di piazza Cavour - e specialmente quelli appartenenti alla 'species' dei supersensibili, che investe la parte più intima della persona nella sua corporeità e nelle sue convinzioni psicologiche più riservate, che riceve una tutela rafforzata proprio in ragione dei valori costituzionali posti a loro presidio, è oggetto di una protezione rafforzata, che si esplicita nelle garanzie poste anche riguardo al trattamento operato dai "soggetti pubblici"».

Dunque, nessuna inchiesta interna condotta da qualsivoglia ministero o ente pubblico può mai utilizzare - senza esplicita autorizzazione della magistratura o del Garante - i dati sensibili di un dipendente per raccogliervi in un dossier e usarli per infliggere sanzioni, anche nel caso in cui sia stato lo stesso dipendente a diffondere su Internet le informazioni "riservate" che lo riguardano.

Adesso il caso di M. T. torna di nuovo al Tribunale di Roma che, in funzione di giudice di secondo grado dei decreti del Garante, dovrà rivedere il 'no' opposto alla richiesta dell'ispettore 'punito' per la foto hard. La riammissione in servizio del poliziotto era, invece, stata decisa dal tribunale amministrativo che, più volte, si è occupato di questa vicenda.

**Trasferimenti  
a domanda**

Pagina 2

**Assegni familiari  
2007**

Pagina 3

# Informatizzazione uffici pubblici

Stop ai documenti aggiuntivi; sviluppo dei servizi on line; stop alla carta; maggiore trasparenza dei bandi di gara.

Sono questi i punti principali della direttiva sull'interscambio di dati tra le pubbliche amministrazioni e la pubblicità dell'attività negoziale firmata dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. il 20 febbraio scorso. La direttiva parte dal presupposto che una visione integrata dell'innovazione non può essere dettata solo dall'applicazione delle tecnologie ma anche dalla semplificazione dei processi amministrativi e dall'interazione dei servizi tra le diverse amministrazioni. L'obiettivo della direttiva è sostanzialmente quello di dare una forte accelerazione all'informatizzazione degli uffici pubblici e di dare piena attuazione al Co-

dice dell'Amministrazione Digitale. Nonostante il CAD sia in vigore da tempo, le amministrazioni sono, infatti, ancora in ritardo riguardo il livello tecnologico delle prestazioni e, di conseguenza, sulla capacità di interazione con cittadini e imprese. Lo sviluppo dell'azione dell'amministrazione tramite strumenti digitali, oltre ad agevolare i rapporti con i cittadini, deve anche migliorare i processi di valutazione e monitoraggio delle strutture. La direttiva prevede quindi che i dirigenti della pubblica amministrazione vengano valutati anche in base al livello di interazione informatica con i cittadini, cioè in base alla quantità di procedimenti attivati mediante strumenti digitali.

In particolare, la direttiva prevede.

## Stop ai documenti aggiuntivi

Le amministrazioni non possono più chiedere agli utenti documentazione aggiuntiva per verificare la veridicità delle autocertificazioni, ma dovranno basarsi su banche dati aggiornate per accertare a monte la sussistenza dei requisiti richiesti. Per ridurre i tempi e semplificare le procedure è necessaria, su breve periodo, la piena cooperazione tra le amministrazioni mediante la condivisione degli archivi e delle informazioni e sul medio periodo, l'integrazione in rete dei servizi e delle procedure.

## Stop alla carta

Il cittadino ha diritto di accedere agli atti amministrativi anche attraverso il rilascio delle copie dei documenti su supporto elettronico.

## Servizi on line

In attesa della distribuzione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, tutti i cittadini dovranno essere messi nella condizione di interagire con le amministrazioni tramite il rilascio di password e codici pin. Le iscrizioni a scuola, per fare un esempio, potranno essere fatte tramite e-mail. Lo sviluppo dei servizi on line in tutto il Paese è indispensabile anche per limitare il digital divide dovuto a condizioni sociali, fisiche o territoriali.

## Trasparenza dei bandi

I bandi di gara per l'acquisizione di beni e servizi o per la realizzazione di opere pubbliche di importo superiore a 20mila euro dovranno essere pubblicizzati sui siti Internet istituzionali, per migliorare la trasparenza e l'efficienza della spesa pubblica.

## Trasferimenti a domanda

È slittata alla fine del corrente mese di marzo la data in cui verrà presumibilmente completata l'attività posta in essere dal Dipartimento della pubblica sicurezza per l'effettuazione dei trasferimenti a domanda del personale al ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato; confermiamo che la movimentazione dovrebbe riguardare all'incirca 2000 unità.

Confermiamo inoltre che bisognerà invece ancora attendere perché venga completata l'attività relativa alla predisposizione dei movimenti del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, ivi compresi possibili avvicendamenti del 18° corso, per far sì che detti movimenti avvengano in concomitanza con la fine del terzo ed ultimo dei cicli in cui si articola il 19° corso di formazione professionale per sovrintendenti; oggi 12 marzo si realizza infatti quanto da noi annunciato moltissimi mesi orsono, immediatamente dopo l'approvazione della graduatoria definitiva: tutti i 2007 idonei sono stati avviati alla frequenza del corso.

Così come per i cicli precedenti e come per il 18° corso il periodo formativo avrà la durata di quattro mesi, articolati in due fasi della durata di due mesi ciascuna, di cui la prima presso l'istituto di istruzione (stavolta solo Spoleto) e la seconda presso le sedi di provenienza.

Confermiamo infine che significativi movimenti relativi al ruolo degli ispettori sono previsti per la prossima estate, in concomitanza con l'uscita dal corso dei circa 200 allievi che stanno attualmente frequentando l'ottavo corso di formazione professionale per ispettori.

## Concorsi per ispettore superiore

È imminente la pubblicazione dei risultati della prova scritta del concorso interno a 76 posti per la promozione alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, indetto con D.M. 17 ottobre 2005 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'interno – supplemento straordinario n. 1/29 – del 25 ottobre 2005.

La Commissione esaminatrice del concorso interno a 97 posti per la promozione alla medesima qualifica, indetto con D.M. 17 gennaio 2006 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'interno – supplemento straordinario n. 1/1 - del 19 gennaio 2006 è così composta: prefetto Cecere Palazzo, presidente; primi dirigenti Guerrini e De Salvo, vice questori aggiunti Palazzuolo e D'Achille componenti; funzionario amministrativo Nititi, segretario.

## Trasferimento per incompatibilità

Il trasferimento ai sensi dell'art. 55, comma 4, consegue a una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono scongiurare la permanenza in una determinata sede, senza assumere carattere sanzionatorio.

L'adozione dell'atto di trasferimento non presuppone né una valutazione comparativa dell'amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei propri uffici, potendo essere disposto anche in soprannumero, né l'espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell'incompatibilità ai fini dell'individuazione della sede più opportuna; né può essere condizionato alle condizioni personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3926).

## La moglie non si spia

La moglie non si deve mai spiare, nemmeno se questo serve per raccogliere le prove del tradimento della consorte utili alla causa di separazione. Lo sottolinea la Corte di Cassazione che ha accolto, ai soli fini civili, il ricorso di Giuliana G., in via di separazione dal marito Francesco C., che veniva pedita "continuamente anche in ore notturne dal marito, persino nei momenti in cui i figli stavano con lui".

La moglie aveva così denunciato al marito per molestie ma la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, nel marzo del 2006 assolveva l'uomo "perché il fatto non sussiste", anzi sottolineando che lo aveva fatto per "assicurare la cura dei figli minorenni". Per la Suprema Corte (sentenza 37765), che ha accolto il ricorso della moglie costituitasi parte civile, "la pendenza di un processo di separazione tra coniugi non consente certamente al marito di comportarsi in modo vessatorio o petulante nei confronti del coniuge, nemmeno quando siano presenti figli minori".

Va detto che il reato di molestie per il quale Francesco C. era stato condannato dal Tribunale di Forlì-Cesena si è prescritto ma la Prima sezione penale, "in considerazione dell'insistente presenza della parte civile", come avevano registrato i giudici di merito, ha considerato la vicenda ai soli effetti civili e ha evidenziato che "la sentenza impugnata si limita invece a qualificare ogni approccio o tentativo di approccio del marito alla moglie come ispirato dall'esigenza di tutela della prole, senza prendere in esame o fornire alcuna interpretazione su specifici comportamenti in modo vessatorio o petulante nei confronti del coniuge, nemmeno quando siano presenti i figli minori".

## Privacy nelle strutture sanitarie

Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 26 febbraio scorso) ha reso noto che per garantire una maggiore tutela della riservatezza dei malati, ha predisposto un richiamo alle strutture ospedaliere al fine di assicurare l'adozione di una serie di interventi per offrire un servizio più rispettoso dei diritti e della dignità del malato. L'Autorità Garante è intervenuta sulla questione dopo che alcuni pazienti si erano lamentati di una prassi negli ospedali dove ad esempio gli operatori, dopo aver fatto compilare i moduli ai pazienti, chiedono la conferma delle malattie ivi indicate dinanzi ad altre persone. Ma ancora. Altri pazienti hanno lamentato il recapito a casa dall'ospedale pediatrico del referto medico del figlio in busta chiusa, sulla quale era però apposto un timbro con il nome del reparto, il tipo di esame effettuato, nonché la patologia. Sul punto ad esempio il Garante ha precisato che per una migliore tutela della privacy, la consegna dei referti deve avvenire in una busta chiusa senza alcuna indicazione esterna che permetta l'associazione tra malato e patologia.

## BARI Squadra Nautica "Punto e a capo"

L'ennesima riunione avuta dal personale della Squadra Nautica con la Dirigenza dell'UPGSP si è conclusa all'insegna del punto e a capo.

Detto azzeramento, tuttavia, ripropone un problema che è sempre attuale, ossia quello della gestione del settore. Ma quali sono le esigenze che abbiamo rappresentato al dirigente l'UPGSP?

La prima esigenza è quella di ristabilire un clima di serenità nell'ufficio, eliminando ogni stato ingiustificato di ansia e di stress. La gestione della Squadra Nautica è spesso impostata all'insegna dell'improvvisazione.

È accaduto di far uscire le M/V inefficienti con poco carburante e principalmente con condizioni meteo-marine avverse, mettendo a repentaglio non solo l'incolumità dell'unità navale ma anche quella del personale. In riferimento ai mezzi, attualmente la Squadra Nautica è dotata di due unità: una d'altura "Classe Squalo" e una costiera Luna". È inutile soffermarci sulla gestione passata di servizi a mare che hanno visto il loro utilizzo che nel corso degli anni hanno maturato un numero di ore di moto nei brevi

periodi di efficienza di gran lunga rispetto a quella che la media nazionale di qualche altra squadra Nautica sparsa sul territorio nazionale. Questo primato potrebbe risultare positivo quando giustificato da risultati di merito.

Ma serve a poco effettuare lunghi tragitti con mezzi che possono effettuare un numero limitato di ore di moto. Sarebbe stato più operare nell'ambito della provincia di Bari, evitando sprechi di carburante ed inutile logorio delle Motovedette oggi ferme. Oltre ai soliti problemi sollevati in relazione alla programmazione dei turni di servizio e dei congedi un certo malcontento è stato espresso dal personale per la attuale situazione logistica. L'inedoneità degli attuali punti di ormeggio ma anche i ristretti spazi in ufficio. È impensabile che 3 settori (Pattuglia Polmare, Squadra Sommozzatori, Squadra Nautica) coabitino all'interno di uno spazio di appena 20 mq.

Ci chiediamo se "punto a capo" significhi fine delle problematiche manifestate o ritrovarci fra un anno o due per ridiscutere il tutto?

G. Biancofiore

## Assegni familiari 2007

L'art. 1, comma 11, della legge 27.12.2006, nr. 296, ha introdotto dal 01 gennaio 2007 varie modifiche alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare.

Le più rilevanti riguardano:

La rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o un solo genitore, con almeno un figlio minore e in cui non siano presenti componenti inabili; (con la precedente formulazione non vi era, per esempio, nessun beneficio per quei nuclei familiari composti da entrambi i coniugi, un figlio minore e un reddito di 42.000 €. Vi ora la possibilità di percepire 37.30 €. Altro esempio: coniugi e nr. 2 figli minorenni con un reddito di 50.000 €. La domanda non veniva presa in considerazione per il livello dei redditi, ora invece, per tale reddito, spetta-

no 45,24 €).

L'inclusione, nei nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, dei figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti: (esempio: dipendente coniugato con 4 figli aventi, rispettivamente, anni 24, 20, 16 e 12, tutti studenti. In tale fattispecie è soddisfatta la condizione richiesta ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio di cui trattasi in quanto il nucleo risulta composto, oltre che dai genitori, da 4 figli di età inferiore a 26 anni; l'importo dell'assegno, però, va determinato con riferimento al nucleo composto da 5 persone e cioè i 2 genitori e i soli 3 figli studenti di età inferiore a 21 anni.

I colleghi finora esclusi dalla corresponsione dell'assegno o che ritengono di avere diritto a maggiori importi inerenti al reddito e/o alla composizione del nucleo familiare potranno contattare i colleghi che curano il servizio di assistenza fiscale di questo sindacato al fine di produrre apposita istanza. La decorrenza, con la percezione degli arretrati, sarà 01 gennaio 2007. (Iaffaldano Giuseppe cell. 393/0521911 e-mail iaffaldano@tin.it - Cinefra Michele cell. 339/1993093 e-mail miki-cin62@libero.it - Di Bari Salvatore cell. 335/8321374 e-mail salvatore-dibari@interfree.it)

Il CAAF Siulp

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: [siulp.bari@tin.it](mailto:siulp.bari@tin.it), indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

## Polizia Postale e lavoro straordinario

Si riporta il testo della nota inviata al Dirigente del Compartimento Polizia Postale e Telecomunicazioni di Bari dalla Segreteria Regionale "Puglia" il 6 marzo 2007.

"Com'è noto a seguito dell'entrata in vigore della convenzione tra Poste e Dipartimento della P.S. le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia Postale ed a carico di Poste Italiane, per particolari servizi, (Progetto Sicurezza), che fino a Dicembre 2006 venivano liquidate direttamente ai dipendenti mediante bonifico postale, esigibile presso un qualsiasi Ufficio Postale, verranno ora contabilizzate tramite il CENAPS e retribuite allo stesso personale, mediante assegno bancario.

In merito a quanto su rappresentato giungono a questa O.S. continue lamentele, da parte degli iscritti della Polizia Postale, circa il mancato pagamento delle prestazioni per lavoro straordinario effettuate dal personale addetto al citato Progetto Sicurezza, relative dal mese di Dicembre 2006 a tutt'oggi.

Infatti se è vero che la contabilità per la retribuzione dovrà avvenire, tramite procedura CENAPS, dal mese di Gennaio 2007, non si riesce a comprendere perché quelle relative al Dicembre 2006 non siano state messe in pagamento con il vecchio sistema.

Per quanto sopra si chiede alla S.V. un fattivo intervento affinché al personale interessato venga effettuato, nel più breve tempo possibile, il pagamento delle competenze per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato nel mese di Dicembre u.s.

Si chiede inoltre di far conoscere a questa O.S. i termini ed i modi per il pagamento dei compensi per prestazioni di la-

voro straordinario derivante dall'espletamento dei servizi effettuati in regime di convezione con Poste Italiane S.p.A. poiché a tutt'oggi questa O.S. è a conoscenza che la procedura CENAPS non

è stata ancora attivata, tenuto conto che siamo già al mese di marzo.

In attesa di una sua risposta distinti saluti". F.to il Segr. Reg.le Michele Orlando.

## BARI Volanti: come al solito... "Siamo alle solite"

Speriamo che come al solito non siamo alle solite!!! Sembrerebbe pura ironia ma non lo è... anche quella non c'è più.

I colleghi delle volanti ancora una volta si sentono un po' "orfani" e un po' "stanchi" di aspettare la realizzazione delle tante promesse che sono state fatte e che sistematicamente sono finite nel dimenticatoio.

Ad ogni cambio di vertice si avvertono ormai solo delle sensazioni di cambiamento a quelle che sono le problematiche che attanagliano questo reparto. Nulla infatti è cambiato. la collocazione logistica dei nostri uffici, la sala equipaggi, la sala riunioni, l'armiera, gli spogliatoi del personale volanti ed anche gli spazi idonei per la specialità come gli artificieri e i tiratori scelti. Promesse solo promesse "come al solito".

Senza dimenticare la situazione delle autovetture sempre più allo sfascio con i diversi equipaggi costretti ad attendere il rientro di un'autovettura per poter intraprendere il turno di servizio o se assistiti dalla fortuna di trovarne una che riesca ad arrivare a fine turno.

Il numero degli operatori di volanti diminuisce e non viene incrementato ormai da diverso tempo. Tutto que-

sto ci preoccupa in quanto mette il personale a dura prova rendendolo immotivato e privo di ogni aspettativa. quanto rappresentato non voglia essere frutto di mania di grandezza ma una reale necessità. Vorremmo essere certi che il questore non ci dimentichi e ci conceda quella giusta risposta di cui abbiamo bisogno.

La segr. sez.le Siulp Volanti

## Fumo in ufficio è colpa del datore

Il lavoratore che si ammala per fumo passivo può chiedere ed ottenere dall'azienda il risarcimento danni da fumo se, pur avendo ripetutamente chiesto al datore di lavoro di fare rispettare il divieto, quest'ultimo non ha fatto nulla per impedirlo anzi ha tenuto un comportamento "negligente in termini di doveri di protezione". Lo sottolinea la Corte di Cassazione con una sentenza della Sezione Lavoro nella quale ha respinto il ricorso presentato dalla Rete ferroviaria italiana che si era opposta al riconoscimento del danno da fumo nei confronti di una ausiliaria di stazione in servizio a Lecce, Francesca S. che aveva contratto "una serie di affezioni" nella stanza d'ufficio "satura di fumo". Secondo la Suprema Corte, se il lavoratore si è sempre lamentato per avere il rispetto del divieto di fumo senza ottenere risultati e poi, dietro certificazione medica, dimostra che le affezioni contratte dipendono dal troppo fumo respirato legittimamente deve ottenere il risarcimento per i danni subiti. Va detto che nel caso analizzato dai supremi giudici la signora, che aveva contratto una serie di affezioni tra cui rinite cronica, crisi asmatiche e faringite.... nel periodo precedente all'entrata in vigore della legge anti-fumo Sirchia, nonostante le sue ripetute lamentele non aveva ottenuto il rispetto del divieto e si era messa a casa in malattia per sei mesi, ottenendo come risposta dall'azienda il taglio di un terzo della retribuzione.



# • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

## Assicurazioni, al fisco i dati dei risarciti

Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'Anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, i dati relativi alle suddette liquidazioni compresi quelli relativi alle erogazioni effettuate da altri in loro nome o per loro conto. Lo stabilisce il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 25.2.2007, che fissa le modalità e i termini per la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni.

Secondo il Provvedimento, devono essere comunicate all'Anagrafe tributaria le informazioni relative all'ammontare delle somme liquidate, erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006, l'identificativo del sinistro, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva. I soggetti obbligati devono trasmettere i dati richiesti, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui i dati si riferiscono, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline che dovrebbe garantire la sicurezza nella trasmissione attraverso un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password.

Ma non è solo la sicurezza della trasmissione dei dati a incontrare pareri contrastanti, soprattutto da parte del Garante della privacy, quest'ultimo, infatti, si era pronunciato favorevolmente sullo schema del provvedimento evidenziando però la necessità di identificare e rendere pubbliche con atto di natura regolamentare le operazioni diverse dalla raccolta che riguardano i dati sensibili. In merito

all'accesso e all'utilizzo dei dati acquisiti, il documento prevede che saranno trattati "secondo il principio di necessità", attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

Secondo il Provvedimento, comunque, le disposizioni in esso contenute rispondono all'esigenza di rendere più incisiva l'azione di contrasto all'evasione prioritariamente nell'area dei servizi prestatati nei confronti di soggetti destinatari di risarcimenti per danni subiti.

## Informazione lavoratori, Italia condannata

Nuova condanna dell'Italia per l'inadempimento di una direttiva: stavolta la Repubblica italiana è stata sanzionata per non aver recepito la direttiva 2002/14/CE che istituisce "un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea". La sentenza non entra nel merito della direttiva: si limita, abbastanza brevemente, a constatare che l'Italia non aveva ancora assolto i suoi obblighi entro il 23 marzo 2005. E, in effetti, si è dovuto aspettare il Consiglio dei ministri del 19 gennaio scorso perché il Governo italiano varasse un decreto legislativo in materia.

## No alla pubblicazione dei dati sanitari dei disabili

Il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato la pubblicazione su Internet dei dati sanitari riferiti a persone disabili. Il Garante ha reso noto di esser intervenuto sulla questione a seguito di una segnalazione dalla quale emergeva che su un Bollettino ufficiale Regionale (on line) erano riportate le graduatorie dei disabili beneficiari di un contributo per l'acquisto di un PC. In particolare, il Garante nel corso degli accertamenti, ha rilevato che tali graduatorie riportavano nomi e cognomi dei richiedenti, immediatamente visibili in rete e associati alle diverse patologie: disabili dell'udito e del linguaggio, disabili della vista, disabili motori.

## La nuova lista nera Ue degli aerei

Nuovi positivi riscontri dal terzo aggiornamento della lista nera comunitaria delle compagnie aeree poco sicure. Dalla sua istituzione avvenuta nel 2005 è infatti la prima volta che si procede alla revoca del divieto operativo assoluto nei confronti di due compagnie aeree: la Phuket Air (Thailandia) e la DAS Air Congo / Dairo Air Services (Uganda / Kenia). La Commissione europea ha inoltre preso atto delle decisioni con cui la Bulgaria e la Russia vietano rispettivamente a cinque e a nove vettori nazionali le operazioni di volo verso i paesi membri della Comunità europea. Dal nuovo elenco risultano cancellati complessivamente 49 vettori aerei per cessazione delle attività. Questo dato comprende le operazioni di ritiro o di mancato rinnovo delle concessioni da parte delle autorità nazionali e le autonome decisioni di alcune compagnie aeree di porre fine alle loro attività. Jacques Barrot, vicepresidente della Commissione e responsabile per il settore dei trasporti, ha riconosciuto il forte ed efficace incentivo che la lista nera esercita sulle compagnie aeree non in regola.

Dall'aggiornamento della lista si osserva tuttavia l'aggiunta di altri dieci vettori nell'elenco comunitario con divieto operativo assoluto: quattro compagnie aeree della Repubblica del Kirghizistan; una della Guinea Equatoriale; cinque della Repubblica Democratica del Congo, il paese che mantiene il primato negativo del maggior numero di restrizioni per gravi carenze in materia di sicurezza. Tra le nuove misure introdotte, la restrizione parziale a carico della Compagnia Pakistan International Airlines (PIA), che potrà effettuare voli verso la Comunità europea soltanto con gli aeromobili Boeing 777 e il bando totale dei voli a carico della Air West

(Sudan). L'aggiornamento della lista nera delle compagnie aeree a rischio è curato da un comitato che assiste l'operato della Commissione europea in tema di armonizzazione delle regole tecniche e nel campo delle procedure amministrative dell'aviazione civile.

## DISMISSIONE SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI ROMA

Si è svolto, presso la Direzione Centrale Istituti Istruzione, il previsto esame congiunto relativo allo schema di decreto concernente la soppressione della Scuola Allievi

Agenti di Roma.

In apertura dei lavori, il Prefetto De Donno, Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione, ha illustrato lo schema di decreto, specificando che tale previsione si inserisce nell'ambito del progetto generale di riorganizzazione del Sistema Scuole della Polizia di Stato, già illustrato dal Capo della Polizia nella riunione del 12.1 u.s.. Era presente all'esame congiunto anche il Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali, Dr. Pazzanese.

La soppressione della Scuola Allievi Agenti di dovrebbe essere affiancata da un programma generale sul sistema della formazione nella Polizia di Stato. Per evitare il disagio che, a seguito della citata soppressione, verrà creato al personale attualmente in forza presso la Scuola Allievi Agenti di Roma si terrà conto delle diverse esigenze ed aspirazioni professionali di ognuno. Il Prefetto De Donno, a chiusura dei lavori, ha assicurato che le sollecitazioni pervenute dall'esame congiunto, verranno rappresentate al Capo della Polizia prima dell'emanazione del decreto definitivo di soppressione della Scuola Allievi Agenti di Roma.

## ABOLITO IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER I BIMBI STRANIERI ADOTTATI

"Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno". Lo stabilisce la direttiva siglata il 21 febbraio 2007, dal Ministro dell'Interno e dal Ministro delle Politiche per la Famiglia. Con tale provvedimento è stata dunque abolita la norma secondo la quale un bambino adottato all'estero da una coppia italiana deve chiedere, al momento del suo arrivo in Italia e nonostante già in possesso di un cognome italiano, il permesso di soggiorno come qualsiasi cittadino straniero.

Abolire il permesso di soggiorno per i bambini stranieri adottati in Italia è perfettamente in linea con il Testo Unico sull'immigrazione che già non prevede un permesso di soggiorno per adozione. La

direttiva, ora alla registrazione della Corte dei Conti, è così un contributo per sostenere positivamente il legame affettivo e l'inserimento del minore oltre che nella famiglia anche nella nostra società.

## No all'indicazione di patologie sui mandati di pagamento

Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che è vietato indicare le condizioni di salute del beneficiario sugli assegni riferiti alla L. 210/92 (relativa agli indennizzi per gli emotrasi da sangue infetto, epatiti e HIV). Con questa decisione l'Autorità Garante ha reso noto di aver chiesto ad una PA di utilizzare, in questi casi, solo formule generiche o codici numerici e di aver chiesto altresì all'amministrazione dell'economia e delle finanze di individuare una modalità di pagamento più rispettosa della riservatezza e in particolare dei dati sulla salute. Il Garante è intervenuto sulla questione dopo che alcune persone avevano lamentato una grave lesione alla propria privacy, poiché da alcuni mesi, sull'indennizzo bimestrale percepito in quanto vittime di trasfusioni di sangue infetto, compariva la dicitura 'assegno vitalizio legge 210/92'.

## Tlc, spariscono i costi fissi sulle ricariche

La Commissione della Camera ha approvato l'emendamento di Andrea Lulli che elimina per tutto il settore (internet, tv, telefoni fissi) il balzello a carico degli utenti. Via libera della commissione attività produttive della Camera all'eliminazione dei costi fissi sulle ricariche dei telefonini e più in generale nel settore delle Tlc. La commissione ha infatti approvato l'articolo 1 del decreto legge con le modifiche proposte dal relatore Andrea Lulli che estendono a tutto il settore delle Tlc il divieto di introdurre costi fissi inizialmente previsto solo per i telefonini. Il divieto dunque vale anche per internet, Tv, telefoni fissi, ecc. La commissione invece ha bocciato due sub-emendamenti proposti da Mario Valducci di Fi. Il primo posticipava di ulteriori 60 giorni l'entrata in vigore della norma che vieta i costi fissi sulle ricariche che si sarebbero aggiunti ai 30 giorni già indicati dal provvedimento.

La seconda modifica proponeva di escludere il settore della digitale terrestre dal divieto di far pagare costi di ricarica sulle schede prepagate. Sempre in mattinata la commissione attività produttive ha approvato gli articoli 2 e 3 del dl. Il primo relativo ai prezzi dei carburanti sulle autostrade e il secondo relativo all'obbligo per le offerte pubblicitarie di indicare nelle offerte stesse il prezzo finale effettivo dovuto dal consumatore.

## COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione  
Sindacale edito dal  
Sindacato Italiano Unitario  
Lavoratori Polizia

Anno 12  
N. 6 - 15 Marzo 2007

Direttore Responsabile  
**GEROLAMO GRASSI**

Direttore Editoriale:  
**INNOCENTE CARBONE**

Consulenti di Redazione  
**GIUSEPPE IAFFALDANO**  
**MICHELE SARACINO**  
**RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA**  
**FORTUNATO FORTUNATO**

Hanno collaborato a questo numero:  
**O. COSI**  
**V. MARZANO**


Reg. Trib. Bari N. 1278  
Redazione: Via Murat, 4 - Bari  
Tel. 080/5291165 - 5232702  
Telefax 080/5751068  
Internet: www.siulp.it  
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia  
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)  
E-mail: mediaservice3@simail.it  
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

## FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

facili, rapidi ed economici



### CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	60 mesi	120 mesi
7.000	145	84
10.000	208	121
15.000	309	180
22.000	455	266
26.000	536	311

### PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	60 mesi	120 mesi
9.000	187	111
13.000	271	159
16.000	333	197
19.000	396	232
25.000	518	303

TAN dal 3,50% al 4,75%. TEG/TAEG massimi riferiti agli esempi 9,10%/9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi/Garantito Impoap e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo gen/feb 2006).

**ATTENZIONE !!!** I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call center di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



**EUROCOS**

Numero Verde  
**800-754445**

Servizio Clienti  
**0655381111**

Sito Internet  
**www.eurocos.it**

Direzione Generale di Roma  
Lre di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

LE ALTRE SEDI: Torino, Milano, Padova, Firenze, Napoli, Taranto, Bari, Lecce, Foggia, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari.

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari